



STUDIO LEGALE FALVO

IL RISCHIO D'IMPRESA: “SOCIETAS DELINQUERE POTEST”

A cura dell'Avvocato Giuseppe Falvo

www.studiolegalefalvo.it

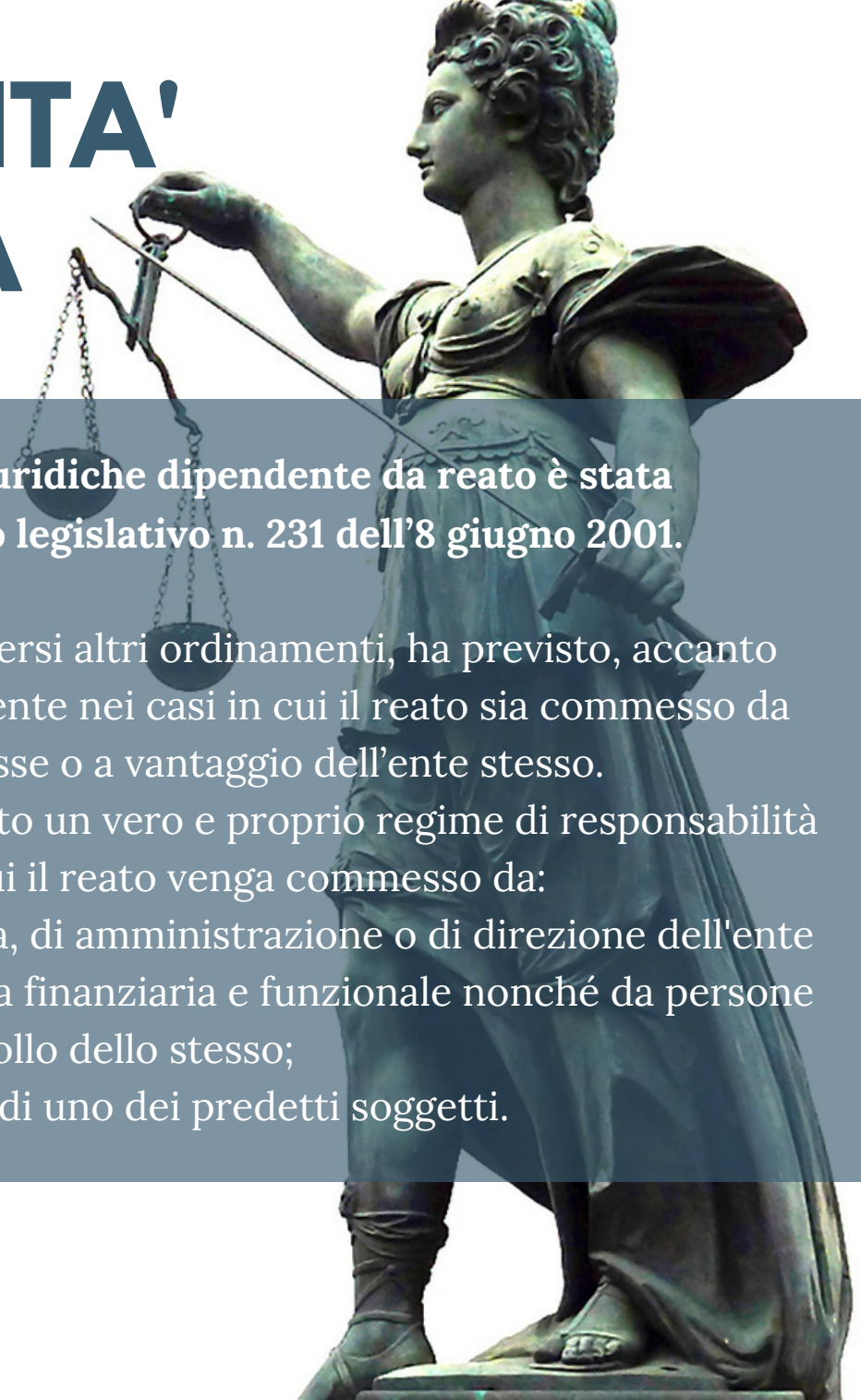
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

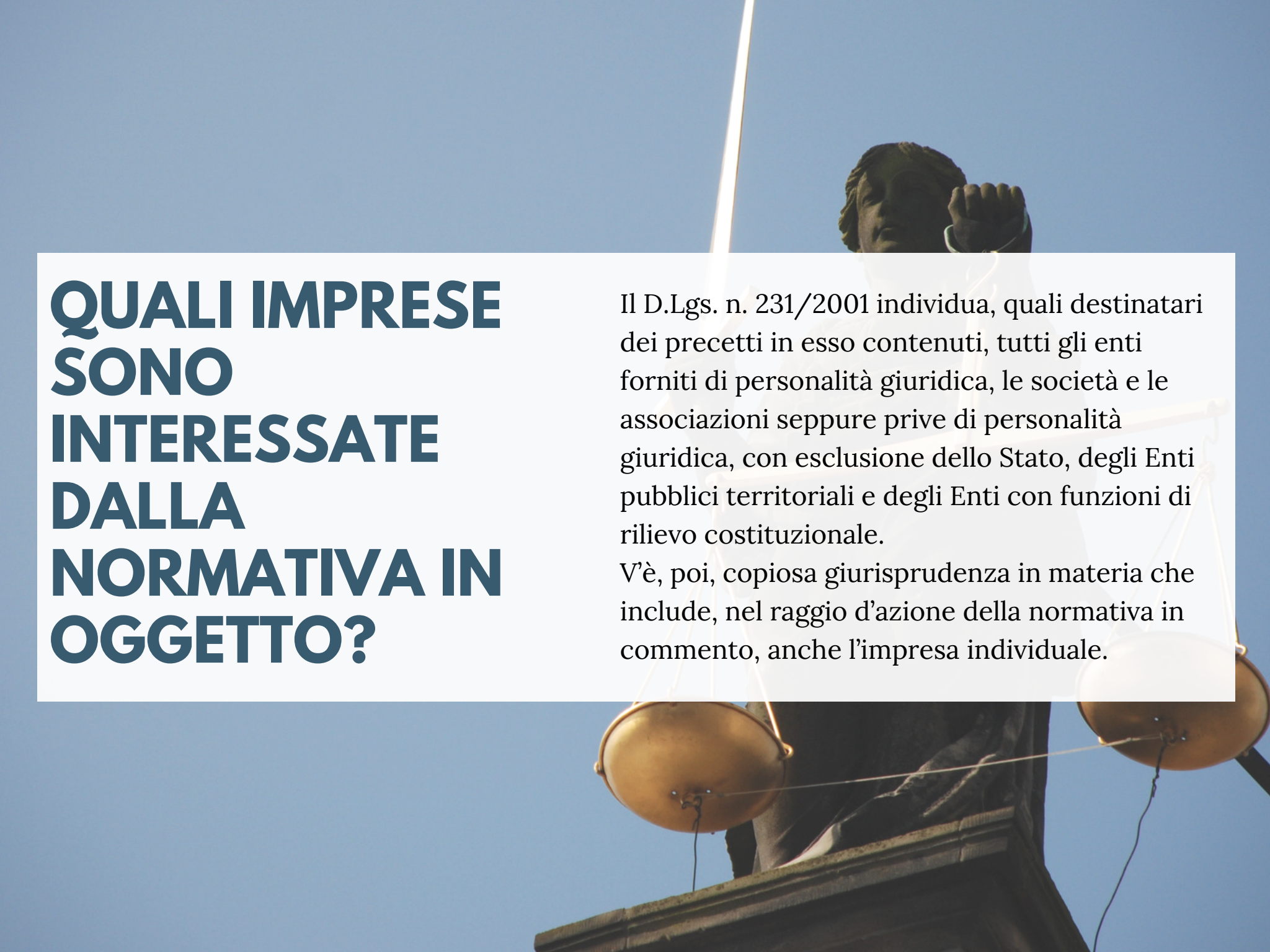
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato è stata introdotta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.

Il Legislatore italiano, così come già avvenuto in diversi altri ordinamenti, ha previsto, accanto alla responsabilità delle persone fisiche, quella dell'ente nei casi in cui il reato sia commesso da amministratori, dirigenti e/o dipendenti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

In breve, al di là del dato nominalistico, è stato creato un vero e proprio regime di responsabilità penale a carico della persona giuridica nei casi in cui il reato venga commesso da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti.





QUALI IMPRESE SONO INTERESSATE DALLA NORMATIVA IN OGGETTO?

Il D.Lgs. n. 231/2001 individua, quali destinatari dei precetti in esso contenuti, tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni seppure prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e degli Enti con funzioni di rilievo costituzionale.

V'è, poi, copiosa giurisprudenza in materia che include, nel raggio d'azione della normativa in commento, anche l'impresa individuale.

QUALI I REATI CHE POSSONO FONDARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE?

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto in esame sono tassativamente previste dalla legge e sono soggette ad un costante e progressivo ampliamento ad opera del Legislatore.

In proposito, giova sottolineare come la responsabilità dell'ente non sia legata solo alla commissione di reati dolosi, ma anche alla commissione di reati colposi, invero, molto frequenti nella prassi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano, di seguito, alcune fattispecie di reato idonee a configurare una responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001:

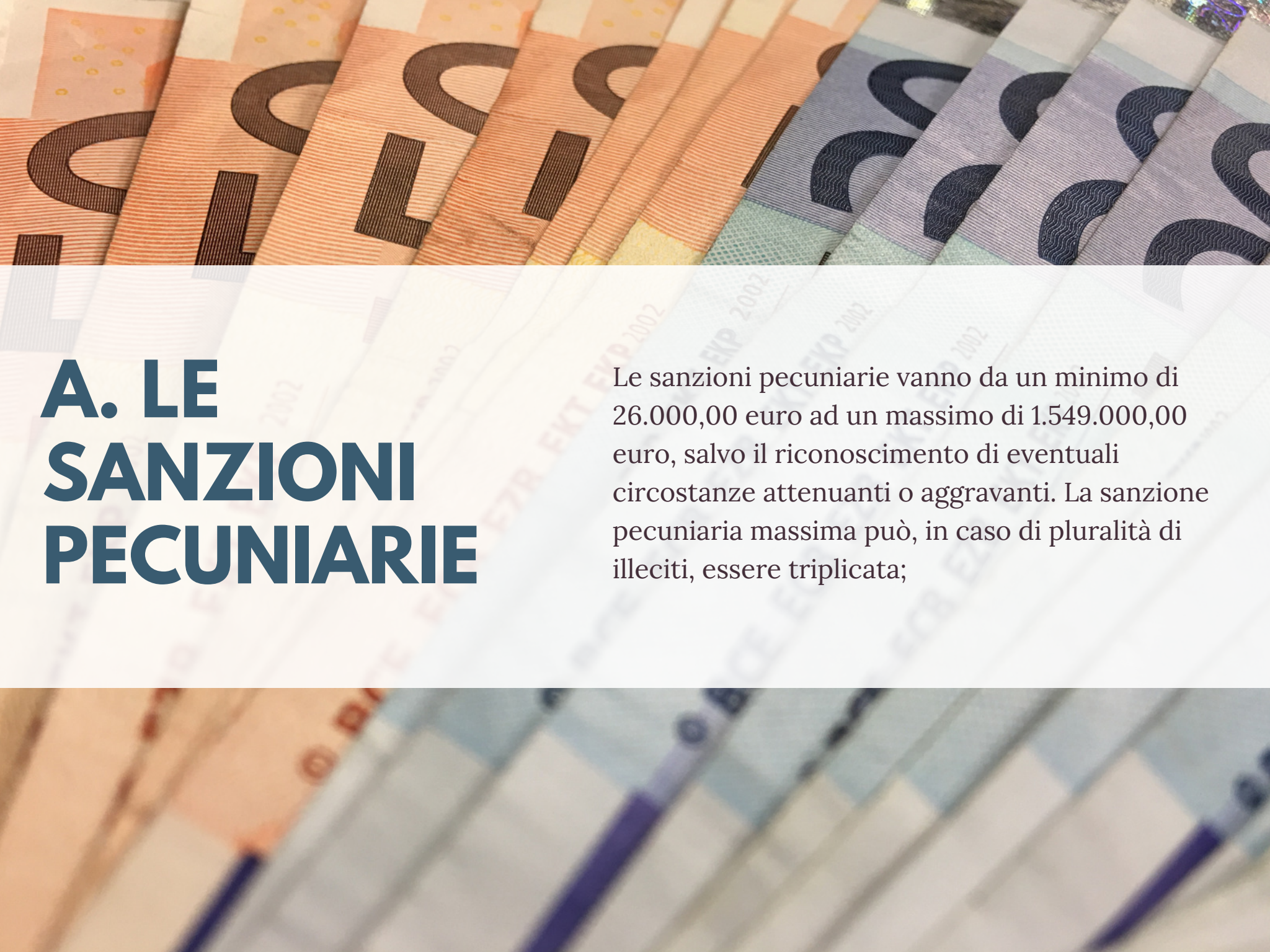
1. indebita percezione di erogazioni;
2. truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
3. delitti informatici e trattamento illecito di dati;
4. concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
5. reati societari;
6. delitti contro l'industria e il commercio;
7. omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
8. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
9. reati ambientali;
10. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

QUALI LE SANZIONI APPLICABILI?

In caso di commissione di un reato da parte dell'ente, rilevante ai fini del decreto in parola, il sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 231/2001 prevede l'applicazione sia di sanzioni pecuniarie (sempre comminate), che di sanzioni interdittive (inflitte solo a determinate condizioni), oltre alla confisca ed alla pubblicazione della sentenza di condanna.

Nel dettaglio:



The background of the slide features a close-up, slightly blurred image of several Euro banknotes. The notes are fanned out, showing various denominations including 100 Euro (orange), 200 Euro (light blue), and 500 Euro (dark blue). The focus is on the texture and colors of the paper money.

A. LE SANZIONI PECUNIARIE

Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 26.000,00 euro ad un massimo di 1.549.000,00 euro, salvo il riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti o aggravanti. La sanzione pecuniaria massima può, in caso di pluralità di illeciti, essere triplicata;



B. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive consistono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;

La pubblicazione della sentenza penale di condanna potrà essere disposta solo in caso di applicazione di sanzioni interdittive;

C. LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA PENALE

D. LA CONFISCA

La confisca è sempre disposta in caso di condanna ed ha ad oggetto il prezzo o il profitto derivante dal reato, ovvero beni per un valore equivalente a tale prezzo o profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato;
inoltre, già nella fase delle indagini preliminari, è prevista l'adozione di misure cautelari reali che, in caso di condanna, possono tramutarsi in confisca.



Alle predette sanzioni, deve aggiungersi la responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso l'illecito contestato.

QUANDO L'IMPRESA È DESTINATARIA DI SANZIONI?

L'impresa è destinataria delle sanzioni anzidette quando, nell'ambito della propria attività aziendale, venga commesso uno dei reati previsti dal Decreto in parola, e la stessa non dimostri di aver fatto il possibile per evitarlo.

Ciò accade ogni qualvolta l'ente non riesca a dimostrare:

- o di aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (c.d. reati presupposto);
- o di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso attraverso un apposito Organismo, denominato Organismo di Vigilanza ("ODV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- o che gli autori del reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

PERCHÉ ADOTTARE UN MODELLO ORGANIZZATIVO?

Nonostante, ad oggi, l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia formalmente facoltativa, di fatto, diviene obbligatoria, posto che l'ente non verrà chiamato a rispondere del reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo se riuscirà a fornire prova:

- di avere adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa specie di quelli elencati nel decreto;
- di avere previsto e istituito un ODV, dotato di autonomia e poteri di controllo, con il compito di verificare periodicamente sul corretto funzionamento del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- che le persone fisiche autrici del reato hanno fraudolentemente eluso il modello organizzativo;
- che l'attività dell'ODV non sia stata carente o, addirittura, omessa.

Inoltre, pare opportuno evidenziare che molte Pubbliche Amministrazioni richiedono, tra i requisiti per la partecipazione ai bandi di gara, un'autocertificazione attestante l'assenza di condanne e/o di procedimenti pendenti per i reati previsti e puniti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Nello specifico, il "Codice degli Appalti" (D.Lgs 163/2006), all'art. 38, lettera m), prevede l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché di subappalti, con conseguente divieto di stipulare i relativi contratti, per tutti i soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, è agevole rilevare che per le imprese i vantaggi derivanti dall'introduzione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono molteplici e consistono principalmente:

- nell'evitare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie o interdittive;
- nel ridurre il rischio di illeciti;
- nel ridurre la possibilità di esclusione da appalti e subappalti pubblici;
- nel tutelare l'investimento dei soci e degli azionisti in relazione al danno economico che potrebbe avere l'impresa dalla commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- nel tutelare l'immagine dell'azienda;
- nell'aumentare il vantaggio competitivo dell'azienda, basando la policy su principi di integrità etica.

COME ADOTTARE UN MODELLO ORGANIZZA TIVO?

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, non può prescindere dal rispetto di tutta una serie di fasi necessarie al fine di garantire che il Modello organizzativo sia efficace, adeguato, dinamico ed attuale. Per tali ragioni, si ritiene indispensabile:

- portare a conoscenza, attraverso un primo incontro, i soggetti posti in posizione “apicale” nell'azienda, riguardo all'importanza ed agli obiettivi sottesi all'adozione del Modello;
- fornire un planning personalizzato dei costi che l'azienda dovrà sopportare per adeguarsi alle disposizioni normative;

- elaborare e predisporre il modello di organizzazione e gestione, solo all'esito di una serie di incontri di tipo “conoscitivo” con tutti i soggetti coinvolti nell'attività d'impresa al fine di individuarne ruoli e funzioni (tale fase rappresenta il momento più delicato dell'iter di adozione del Modello poiché ne garantisce la personalizzazione);
- provvedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- organizzare un evento formativo che renda fruibili a tutti i soggetti interessati i protocolli e le linee guida che l'azienda ha inteso adottare nello svolgimento della propria attività;
- prevedere adeguate sanzioni a carico di coloro i quali si rendano inadempienti agli obblighi imposti dal Modello organizzativo adottato.



STUDIO LEGALE FALVO

GRAZIE!

CONTATTI

Studio Legale Falvo

Via G. Nicotera 29 - 00195 Roma

Tel: 06 83972318

e-mail: g.falvostudiolegalefalvo.it

www.studiolegalefalvo.it